II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1982
relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/29.883 — UGAL/BNIC)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(82/896/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

vista la domanda presentata alla Commissione, l'11 giugno 1979, dall'Union des groupements d'achat de l'alimentation, siti a Bruxelles, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 17,

vista la decisione della Commissione del 21 gennaio 1982 di avviare la procedura,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il loro punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e a quelle del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle condizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio [2],

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. Il prodotto

(1) Il cognac è un'acquavite di vino fabbricata nella regione di Cognac (Francia), delimitata dal decreto del 1° maggio 1909. Le acquaviti provenienti da questa regione hanno diritto all'appellazione di origine «cognac» a condizione che vengano rispettate le disposizioni di legge sulle varietà di vite da impiegare e sulle regole prescritte per la vinificazione, la distillazione, l'invecchiamento e la commercializzazione. L'invecchiamento deve essere effettuato esclusivamente in depositi «jaune d'Or», per poter aver diritto ai documenti di accompagnamento (acquit et congé) «Jaune d'Or» istituiti dalla legge del 4 agosto 1929.

Le vendite di cognac nel 1981 sono state pari a circa 470 000 ettolitri di alcool puro (hl A.P.) di cui l'88 % circa in bottiglia e il 12 % in fusti. Sul totale, il 20 % delle vendite sono state effettuate in Francia e l'80 % all'estero.

La ripartizione delle vendite nel 1981 nei vari paesi del mercato comune è riprodotta nell'allegato I. Dalla tabella risulta che le vendite nel mercato comune rappresentano circa il 52 % delle vendite complessive di cognac; per quanto riguarda le vendite all'estero, le esportazioni destinate ai nove Stati membri del mercato comune rappresentavano nel 1981 il 40 % delle esportazioni complessive.

B. Il Bureau national interprofessionnel du cognac

(2) Le origini del Bureau national interprofessionnel du cognac, in appresso denominato BNIC, risalgono al decreto del 5 gennaio 1941 che ha creato un Ufficio per il razionamento dei vini e delle acquaviti di cognac [3].

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

[3] *Journal officiel de la République française* del 6. 1. 1941, pag. 105.

Questa legge è stata successivamente modificata e completata da numerosi decreti ministeriali che hanno definito i poteri e la composizione del BNIC. Le modalità di funzionamento del BNIC sono state precisate dal suo regolamento interno approvato con decreto del 2 agosto 1978.

(3) I compiti del BNIC, quali risultano dal decreto del 9 luglio 1946 (1), consistono nello studio e nella preparazione di tutti i regolamenti concernenti l'acquisizione, la distillazione, il commercio, l'immagazzinamento e la vendita dei vini e delle acquaviti prodotti nella regione delimitata dal decreto del 1° maggio 1909.

Il BNIC può inoltre:

1. prescrivere tutte le dichiarazioni concernenti i quantitativi prodotti o esistenti e, in genere, la comunicazione di tutte le informazioni di ordine economico che esso ritenga opportune;
2. vigilare sulla rigorosa applicazione degli usi locali e costanti sia nella fabbricazione che nel commercio del cognac;
3. controllare la quantità delle acquaviti prodotte o offerte in vendita tanto dai viticoltori della regione determinata quanto dai commercianti;
4. studiare e promuovere sul piano tecnico ogni misura idonea a migliorare le condizioni di produzione e di vendita del cognac.

Il BNIC provvede in particolare alla contabilizzazione ed al controllo delle annate di invecchiamento ed al rilascio dei certificati di origine.

(4) La composizione del BNIC prevista dal decreto del 15 ottobre 1981 (2) è la seguente:

1. quattro personalità: due rappresentanti la viticoltura, due il commercio (3), della regione delimitata dal decreto del 1° maggio 1909, designate dal ministro dell'agricoltura;
2. dodici delegati dei viticoltori, due delegati delle cooperative di distillazione, undici delegati dei negozianti di cognac e dieci altri delegati rappresentanti, rispettivamente, i produttori di pineau des Charentes, i commercianti di pineau, l'associazione dei distillatori professionali, l'associazione dei vini alcolizzati, l'associazione dei commercianti all'ingrosso di cognac, i mediatori, il personale «cadre et maîtrise», gli addetti ai depositi, i tecnici viticoltori e gli operai viticoltori (le ultime cinque categorie dispongono soltanto di un voto consultivo nelle discussioni).

 Questi delegati sono designati dal ministro dell'agricoltura sugli elenchi presentati dalle organizzazioni professionali interessate.

I lavori del Bureau sono presieduti da un ingegnere generale dell'agricoltura, nominato dal ministro dell'agricoltura. Una commissione ristretta permanente comprendente il presidente e otto membri del Bureau, quattro viticoltori e quattro commercianti, provvede alla gestione corrente delle attività del BNIC.

Un commissario governativo, nominato dal ministro dell'agricoltura, assiste a tutte le delibere del Bureau e della commissione permanente; egli può sia dichiararsi d'accordo sulle decisioni adottate, sia sottoporle all'approvazione del ministro.

Funzionari dei servizi dell'agricoltura e delle imposte indirette assistono inoltre alle delibere dell'ufficio e possono partecipare ai dibattiti con voto consultivo.

(5) Dipendono dal BNIC 48 300 viticoltori, di cui 30 400 producono vini bianchi distillabili, 205 distillatori, 215 commercianti e 16 cooperative. Fra questi, appartengono alle organizzazioni professionali aderenti al BNIC 27 900 viticoltori, 168 distillatori, 68 commercianti e 16 cooperative (dati del 1979).

C. L'Union des groupements d'achat de l'alimentation

(6) L'Union des groupements d'achat de l'alimentation, in appresso denominata UGAL, è un'associazione senza scopi di lucro con sede a Bruxelles che costituisce «l'organizzazione centrale dei gruppi di acquisto legalmente costituiti secondo le leggi e gli usi dei paesi di origine e costituiti nello stadio del commercio all'ingrosso da dettaglianti indipendenti in generi alimentari nonché dalle loro associazioni». L'UGAL ha, in particolare, il compito di rappresentare gli interessi professionali dei suoi membri presso organizzazioni e associazioni internazionali e soprattutto presso le Comunità europee.

D. Il contesto economico

(7) Il BNIC ha precisato che le 10 principali società producenti il cognac realizzavano i quat-

(1) *Journal officiel de la République française* del 17. 7. 1946, pag. 6426.

(2) *Journal officiel de la République française* del 18. 10. 1981, pag. 9263.

(3) La «viticoltura» o la «famille de la viticulture» designa i viticoltori che producono vini bianchi distillabili che danno diritto all'appellazione di origine controllata «cognac»; il «commercio» o «famille du commerce» designa coloro che producono o commercializzano professionalmente acqueviti di cognac.

tro quinti del fatturato globale di questo prodotto. Tuttavia, secondo il BNIC «la concorrenza esistente fra di esse lascia inalterate le condizioni concorrenziali commerciali, come dimostrano l'esiguità dei margini e il modesto ammontare degli utili al netto delle tasse, a fronte dei considerevoli investimenti resi necessari dall'immagazzinamento e dall'invecchiamento di un prodotto prestigioso come il cognac».

(8) Secondo le informazioni comunicate dal BNIC, «dagli inizi della crisi mondiale del 1973-1976, (. . .) la regione di Cognac ha accusato (e tuttora accusa) uno squilibrio fra un potenziale produttivo (che era stato incrementato per tener conto delle esigenze delle esportazioni) e un movimento di vendita che riparte da un livello decurtato del 25 % dalle difficoltà economiche e finanziarie che affliggono le relazioni internazionali». Ne è conseguito un massiccio incremento delle giacenze (vedi allegato II), la cui entità «grava ancora pesantemente sull'economia regionale». Dal 1975 sono state pertanto emanate regolamentazioni per ridurre le possibilità di produzione e di commercializzazione e per smerciare determinati quantitativi eccedentari in altri modi: vini alcolizzati, distillerie di Stato, consumo umano diretto, ecc. Va osservato che l'incremento delle scorte detenute dai distillatori è stato nettamente più sensibile per le varietà meno care, bons bois, fins bois et bois ordinaires (vedi allegato III).

(9) Inoltre, secondo il BNIC, «essendo le scorte momentaneamente sproporzionate rispetto al fabbisogno immediato e dato il continuo incremento degli oneri finanziari, è sembrato indispensabile, per preservare la qualità tradizionale del cognac, come anche la sua immagine di marca, fissare un limite di prezzo al di sotto del quale la qualità (che giustifica il diritto all'appellazione d'origine) non potrebbe essere rispettata».

(10) Il BNIC sottolinea inoltre l'agguerrita concorrenza internazionale cui è sottoposto il cognac, nella sua relazione sulla situazione e sull'evoluzione del mercato del cognac nel corso della campagna 1978/1979: esso segnala in particolare, per quanto riguarda il Regno Unito, «la concorrenza esercitata dai brandy ordinari, i cui prezzi sono spesso inferiori di oltre 2 sterline la bottiglia a quelli dei cognac di qualità corrente»; per la Repubblica federale di Germania esso osserva che «i prezzi praticati (. . .) costituiscono (. . .) un freno allo sviluppo delle vendite (. . .). Mentre i Weinbrand non arrivano a 20 marchi la bottiglia nei negozi specializzati e si mantengono sempre al di sotto di 15 marchi nei grandi magazzini — e i brandy esteri di marca hanno prezzi lievemente superiori — i prezzi del cognac variano fra 20 e 25 DM, a seconda delle caratteristiche del centro di distribuzione, per le qualità correnti, e per i tipi VSOP o assimilati si avvicinano a 30 DM la bottiglia (. . .). È quindi più che mai necessario studiare da vicino le tariffe praticate se vogliamo che il cognac possa far fronte alla concorrenza estremamente dura che caratterizza il mercato tedesco, del quale non sembra necessario sottolineare l'importanza fra gli sbocchi essenziali della regione delimitata».

E. **Misure relative alla fissazione dei prezzi**

(11) Si sono avute misure di fissazione dei prezzi, da un lato, per i vini di distillazione e le acquaviti giovani o in corso di invecchiamento, che danno diritto all'appellazione di origine controllata «cognac» per quanto riguarda gli acquisti dei membri della categoria dei commercianti presso membri della categoria dei viticoltori, e, dall'altro, per le vendite di cognac al consumo (prezzo di commercializzazione).

1. *Fissazione dei prezzi di acquisto per i commercianti*

(12) Per le transazioni fra commercianti e viticoltori, sin dal raccolto del 1957, i prezzi sono stati stabiliti per ciascuna campagna in base ad un accordo interprofessionale, negoziato fra le categorie dei viticoltori e dei commercianti. Si trattava sino al 1978 di accordi prettamente contrattuali, senza obbligatorietà legale ma che secondo il BNIC erano generalmente osservati dai professionisti interessati.

(13) Dal 1978, i prezzi d'acquisto sono stati fissati dagli accordi interprofessionali di cui ai punti 18 e 20.

(14) Le disposizioni precitate che fissano dei prezzi d'acquisto per le transazioni tra commercianti e viticoltori non fanno oggetto della denuncia di UGAL e nemmeno della presente procedura.

2. *Fissazione dei prezzi di commercializzazione*

(15) Per le vendite di cognac al consumo, il BNIC ha dichiarato che le pubbliche autorità avevano stabilito prezzi minimi per le esportazioni di cognac, in particolare a partire dal 1945, tra-

mite avvisi agli esportatori. Queste disposizioni sono diventate inutili dal 1967 poiché la domanda è stata, sino al 1973/1974, nettamente superiore all'offerta. In seguito, tali prezzi minimi sono stati ristabiliti, nel 1976, da una decisione del commissario del governo e, a datare dalla campagna 1978/1979, da accordi interprofessionali.

(16) Il 9 aprile 1976 una decisione del commissario del governo presso il BNIC ha fissato prezzi minimi per le vendite di cognac in fusti o in bottiglie. Secondo la decisione, scopo della misura era «di preservare la qualità tradizionale del cognac, di garantire al consumatore una qualità corrispondente al valore del prodotto acquistato ed evitare ogni manipolazione intesa a ridurre artificialmente i prezzi». I prezzi minimi sono stabiliti in base alle classi di età per le spedizioni «en compte 2» (vale a dire di cognac aventi l'invecchiamento minimo prescritto per i cognac commercializzabili, ossia due anni e mezzo):

— cognac in bottiglie: 3 750 FF per ettolitro di alcool puro (hl A.P.) per il cognac interamente confezionato per la vendita al dettaglio,

— cognac in fusti: 3 095 FF per hl A.P., compresa l'eventuale fornitura delle relative etichette.

Questi prezzi sono al netto di dazi e tasse, di tutti gli sconti o commissioni, alle condizioni fob franco frontiera o franco partenza. La decisione non precisa date limiti di validità per questi prezzi minimi. Alla verifica dei prezzi provvederà il BNIC, in collegamento con l'amministrazione.

(17) È previsto che «gli speditori che non si conformino alle disposizioni di cui sopra saranno tenuti (indipendentemente dalle misure previste dal regolamento e che possono giungere fino alla soppressione dei buoni di vendita e quindi dei documenti di accompagnamento) all'obbligo di sollecitare, prima di effettuare la spedizione, il prelievo di un campione presso il servizio di controllo dell'Interprofession. La spedizione potrà aver luogo soltanto previa degustazione e parere conforme della commissione per la qualità, istituita dall'articolo 13 del decreto del 25 febbraio 1954».

(18) Per la campagna 1978/1979, l'accordo interprofessionale relativo al prezzo dei vini bianchi distillabili e delle acquaviti di cognac, concluso nell'ambito del BNIC e ratificato il 12 dicembre 1978 dalle categorie professionali ad esso aderenti, ha stabilito un prezzo minimo di commercializzazione del cognac. Sono le disposizioni relative a questo prezzo minimo che fanno oggetto diretto della domanda dell'UGAL. Questo accordo ha formato oggetto di un decreto interministeriale di estensione in data 1° febbraio 1979, secondo il quale le disposizioni del suddetto accordo «sono estese ai viticoltori, alle cantine cooperative, ai distillatori di professione e ai commercianti all'ingrosso che nella zona delimitata dal decreto del 1° maggio 1909 producono o commercializzano, anche a partire da tale zona o da depositi "jaune d'Or" stabiliti al di fuori di tale zona, vini bianchi destinati alla produzione di acquavite o acquaviti che beneficiano dell'appellazione di origine controllata».

(19) Questo decreto si basa sulle disposizioni della legge 75/600 del 10 luglio 1975 relativa all'organizzazione professionale agricola [1], completata e modificata dalla legge n. 80-502 del 4 luglio 1980. L'articolo 2 della legge dispone in particolare:

«Gli accordi conclusi nell'ambito di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta possono essere estesi, per una durata determinata, in tutto o in parte, dall'autorità amministrativa competente, quando mirano, attraverso contratti tipo, convenzioni di campagna ed azioni comuni conformi all'interesse generale e compatibili con le regole della Comunità economica europea, a migliorare in particolare:

— la conoscenza dell'offerta e della domanda;

— l'adeguamento e la regolarizzazione dell'offerta;

— l'applicazione, sotto il controllo dello Stato, di regole di immissione sul mercato, di prezzo e di condizioni di pagamento;

— la qualità dei prodotti;

— le relazioni interprofessionali nel settore interessato (. . .)»;

lo stesso articolo precisa che «se l'estensione è stata dichiarata, le misure (. . .) adottate dalle organizzazioni professionali (sia con decisione unanime, sia in seguito ad arbitrato) sono obbligatorie, nell'ambito geografico previsto, per

[1] *Journal officiel de la République française* dell'11. 7. 1975.

tutti i membri delle professioni aderenti all'organizzazione».

L'articolo 4 della legge precisa le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto di accordi estesi:

— i contratti di fornitura di prodotti stipulati fra persone soggette ad un accordo esteso e che non siano conformi alle disposizioni di tale accordo sono nulli di diritto;

— in caso di violazione di regole prescritte da accordi estesi, l'autorità giudiziaria può disporre a favore dell'organizzazione professionale, e su sua istanza, il pagamento di una somma a titolo di indennizzo;

— se il contratto di fornitura colpito da nullità di diritto verte su un prodotto che deve circolare munito di documenti di accompagnamento, l'amministrazione competente potrà, su proposta dell'organizzazione interprofessionale interessata, sospendere il rilascio di tali documenti.

(20) L'accordo interprofessionale relativo al prezzo dei vini bianchi distillabili e delle acquaviti di cognac per la campagna 1979/1980, ratificato il 18 ottobre 1979 dalle organizzazioni professionali aderenti al BNIC, è stato del pari esteso, con il decreto del 2 gennaio 1980 che riproduce i termini del citato decreto del 1° febbraio 1979. Un accordo analogo per la campagna 1980/1981 è stato ratificato il 7 novembre 1980 ed esteso con il decreto del 27 novembre 1980 (1). Per la campagna 1981/1982 l'accordo interprofessionale ratificato il 10 novembre 1981 è stato esteso con il decreto del 30 novembre 1981 (2).

(21) L'articolo 1 dell'accordo, intitolato «Campo di applicazione» prevede che gli articoli 7 e 8 riguardano le vendite di cognac. L'articolo 7, intitolato «Prezzo minimo di vendita che garantisce minimi qualitativi del cognac» dispone:

«Per salvaguardare la qualità tradizionale del cognac e tutelare il consumatore contro riduzioni artificiali dei prezzi a detrimento delle caratteristiche del prodotto, viene istituito un prezzo minimo di commercializzazione per il periodo compreso fra il 1° febbraio 1979 e il 31 dicembre 1979 che è fissato come segue:

1. cognac in casse: 12 FF per bottiglia di 70 cl a 40° interamente confezionata per la vendita al consumo; (. . .)

2. cognac in fusti: 3 500 FF per ettolitro di alcool puro, merce nuda ma compresa l'eventuale fornitura delle relative etichette.

Per i cognac in fusti ed in bottiglie, è autorizzata una riduzione nel limite del 10 % a copertura di tutte le commissioni, sconti o ribassi. Il prezzo minimo netto si intende al netto di dazi e tasse, alle condizioni fob o franco frontiera. In caso di vendita franco partenza, è ammesso un ribasso massimo di 0,40 FF per bottiglia, per le vendite in casse, e di 55 FF per ettolitro di alcool puro per le vendite alla rinfusa».

I prezzi minimi franco partenza Cognac, al netto di ogni commissione e ribasso di qualsiasi natura sono pertanto pari a 10,40 FF la bottiglia (ossia 3 714 FF per hl A.P.) e a 3 095 FF per hl A.P. per le vendite in fusti. L'articolo 8 prevede che «la verifica dei prezzi di vendita sarà effettuata dal Bureau national interprofessionnel du cognac;

— per le esportazioni in base alle dichiarazioni in dogana (. . .),

— per le vendite sul mercato interno: tramite la menzione obbligatoria del prezzo fatturato sui buoni di vendita per il cognac «en acquit» fabbricazione e sulle distinte mensili di spedizione inviate al BNIC dagli aderenti all'accordo per il cognac in libera circolazione».

Lo stesso articolo dispone che le infrazioni sono passibili delle sanzioni previste dall'articolo 4 della legge del 10 luglio 1975, che saranno erogate conformemente al regolamento interno del BNIC; in particolare queste sanzioni possono prevedere la sospensione del rilascio dei documenti di accompagnamento.

(22) Per la campagna 1979/1980, il citato accordo interprofessionale del 18 ottobre 1979 contiene disposizioni identiche a quelle dell'accordo del 12 dicembre 1978; all'articolo 7, esso stabilisce i seguenti prezzi massimi di commercializzazione, applicabili tra il 1° gennaio 1980 e il 31 dicembre 1980:

— cognac in casse: 13,50 FF la bottiglia,

— cognac in fusti: 4 000 FF per hl A.P.

(1) *Journal officiel de la République française* del 3. 12. 1980.
(2) *Journal officiel de la République française* del 2. 12. 1981.

Sottraendo lo sconto massimo del 10 % a copertura dei vari ribassi e la riduzione di 0,40 FF per bottiglia o di 55 FF per ettolitro di alcool puro in caso di vendita franco partenza Cognac, si ottengono come prezzi massimi 11,75 FF la bottiglia (ossia 4 196 FF per hl A.P.) e 3 545 FF per hl A.P. per le vendite in fusti.

(23) Con lettera del 4 settembre 1979, la Commissione aveva chiesto al BNIC di comunicarle i nuovi prezzi che dovevano entrare in vigore il 1° settembre 1979 per i vini di distillazione, il 1° ottobre 1979 per le acquaviti e il 1° gennaio 1980 per i cognac (prezzo di commercializzazione). Il 20 novembre 1979 il BNIC ha risposto come segue: «l'Interprofession ha preparato le modalità e i livelli di prezzo del prossimo accordo. Le forcelle di prezzo non sono ancora state decise». Inoltre, il BNIC aveva comunicato le forcelle di variazione adottate per i vini bianchi e le acquaviti presentandole come una «proposta dell'assemblea generale del 18 ottobre 1979». Replicando ad una lettera della Commissione che gli chiedeva di giustificare tale risposta, dato che i prezzi erano stati effettivamente stabiliti dall'assemblea plenaria del BNIC in data 18 ottobre 1979, quest'ultimo ha affermato nella lettera del 26 gennaio 1980:

> «L'assemblea plenaria del 18 ottobre 1979 ha effettivamente definito un accordo di prezzo che all'epoca aveva unicamente valore contrattuale e non aveva pertanto obbligatorietà di legge. In seguito, questo accordo è stato omologato con decreto ministeriale del 2 gennaio 1980. È per gli stessi motivi che il prezzo di commercializzazione del cognac, sul quale si era giunti ad un accordo nel corso della stessa seduta, non era stato da noi pubblicato prima della sua estensione ad opera del suddetto decreto».

(24) Per la campagna 1980/1981, il citato accordo del 7 novembre 1980 stabilisce all'articolo 8 i seguenti prezzi minimi per le spedizioni effettuate fra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1981:

— cognac in casse: prezzo dell'ettolitro di alcool puro interamente confezionato in bottiglie di 70 cl al 40 % in volume per la vendita al consumo:
 — comptes 2 e 3: 5 304 FF,
 — comptes 4 e 5: 5 893 FF,
 — compte 6: 6 429 FF;
— cognac in fusti: prezzo dell'ettolitro di alcool puro non condizionato ma comprendente l'eventuale fornitura delle relative etichette:
 — comptes 2 e 3: 4 400 FF,
 — comptes 4 e 5: 4 840 FF,
 — compte 6: 5 320 FF.

Sottraendo come previsto nell'accordo lo sconto massimo del 10 % a copertura dei vari ribassi e la riduzione di 143 FF per hl A.P. per le vendite in casse o di 55 FF per hl A.P. per le vendite in fusti, in caso di vendita franco partenza Cognac, i prezzi minimi per hl A.P. risultano i seguenti:

— cognac in casse:
 — comptes 2 e 3: 4 630 FF,
 — comptes 4 e 5: 5 160 FF,
 — compte 6: 5 643 FF;
— cognac in fusti:
 — comptes 2 e 3: 3 905 FF,
 — comptes 4 e 5: 4 301 FF,
 — compte 6: 4 733 FF.

(25) Per la campagna 1981/1982, l'accordo del 10 novembre 1981, comunicato alla Commissione dal BNIC l'8 dicembre 1981 non ha istituito prezzi minimi di commercializzazione del cognac. Senonché, in seguito, la Commissione è giunta a conoscenza del bollettino di informazione n. 929 del BNIC, datato 4 gennaio 1982, contenente una parte intitolata «Controllo della qualità del cognac — Prezzo-soglia di vendita», che stabilisce i seguenti prezzi soglia di vendita al consumo o ai circuiti di distribuzione:

— cognac in casse: la bottiglia, franco partenza, «en acquit» netto: 14,60 FF;
— cognac in casse: la bottiglia, franco frontiera, «en acquit» netto: 15,50 FF;
— cognac in fusti: per hl A.P., merce nuda, franco partenza, «en acquit» netto: 4 200 FF.

Il bollettino precisa che «è stato deciso di richiamare l'attenzione di tutti gli aderenti sul livello dei prezzi soglia, la cui mancata osservanza comporterebbe automaticamente una verifica di qualità sia presso l'acquirente, sia presso il venditore (. . .). Inoltre, queste pratiche in materia di prezzi verrebbero considerate come presunzione di mancato rispetto della quotazione interprofessionale resa obbligatoria dal decreto interministeriale del 30 novembre 1981» (vedi supra, punto 20).

(26) Il direttore del BNIC, in una lettera inviata alla Commissione il 23 marzo 1982 ha affermato a tale riguardo: «non appena ricevuta la Vostra

comunicazione degli addebiti dell'8 febbraio 1982, ho immediatamente impartito ai miei servizi le istruzioni necessarie affinché non vengano effettuati controlli sistematici motivati esclusivamente dal prezzo soglia in questione». L'8 aprile 1982, il BNIC ha comunicato alla Commissione il bollettino di informazione n. 936 del 31 marzo 1982, che recava la seguente notizia: «Viene annullata la nota pubblicata nel bollettino di informazione n. 929 del 4 gennaio 1982 e che prescriveva una verifica automatica della qualità basata sui prezzi soglia indicati».

(27) Nel corso delle discussioni in seno al comitato permanente e alla commissione «produzione» del BNIC, il problema della compatibilità del prezzo minimo di commercializzazione con la regolamentazione comunitaria è stato evocato in varie occasioni. Il direttore del BNIC ha dichiarato in particolare nel corso della riunione del 12 settembre 1978 della commissione «produzione»: «Si può tentare (di fissare un prezzo minimo di commercializzazione) ma vi è il rischio di trovarsi in conflitto per quanto riguarda le esportazioni. Si possono fissare prezzi validi sul territorio francese». Inoltre, nel corso della riunione del 10 marzo 1980 della stessa commissione, è stata sollevata la questione «se dal punto di vista di Bruxelles e di Parigi, la costruzione giuridica realizzata (vale a dire la quotazione interprofessionale e il prezzo minimo di commercializzazione basati sulla legge del 1975) potrà essere mantenuta negli anni futuri».

(28) Infine, nella sua risposta del 20 novembre 1979 alla richiesta di informazioni della Commissione del 4 settembre 1979 che attirava in particolare la sua attenzione sul fatto che dopo un primo esame l'accordo interprofessionale in questione sembrava ricadere nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE e che il suo mantenimento in vigore senza notificazione avverrebbe a rischio e pericolo dei partecipanti, il direttore del BNIC ha dichiarato quanto segue:

> «... nel fare riferimento, come Voi, all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato di Roma, posso confermarVi che la nostra organizzazione prevede di notificare alla Commissione l'accordo in questione. Esso ci sembra infatti interamente conforme agli obiettivi finali di tale paragrafo poiché mira effettivamente, nella fattispecie, al miglioramento qualitativo della produzione, ad una distribuzione senza distorsioni anomale e alla promozione del progresso tecnico ed economico di cui beneficiano direttamente i consumatori, in particolare grazie all'allungamento dei tempi di invecchiamento di tutti i tipi di qualità.
>
> Per tutti questi motivi, il nostro Bureau si prepara (come da Voi suggerito), ad effettuare la notifica ufficiale prevista dalla regolamentazione comunitaria per poter beneficiare della dichiarazione di inapplicabilità».

Questa dichiarazione di intenti del BNIC non ha avuto alcun seguito.

F. L'applicazione degli accordi

(29) A sostegno della propria denuncia, l'UGAL ha osservato che i suoi aderenti avevano constatato nel 1979 sensibili aumenti (sino al 10 % circa) dei prezzi di vendita del cognac alla distribuzione e al consumo in vari paesi del mercato comune, in particolare nella Repubblica federale di Germania e in Italia.

(30) D'altra parte il BNIC ha segnalato alla Commissione, con lettera del 20 novembre 1979, che nessuna sanzione era stata adottata in ordine al rispetto degli accordi oggetto della presente procedura, ma che periodicamente venivano svolte indagini, numerose delle quali ancora in corso. Con la stessa lettera il BNIC ha comunicato alla Commissione i prezzi del cognac all'esportazione, quali risultavano dalle statistiche doganali, nonché i prezzi di listino praticati da alcune società produttrici di cognac.

(31) L'esame delle statistiche doganali fornite alla Commissione dal BNIC evidenzia la seguente evoluzione del prezzo medio dei cognac esportati:

	Bottiglie		Fusti	
	Prezzo medio per hl A.P. (in FF)	Variazioni rispetto all'anno precedente (%)	Prezzo medio per hl A.P. (in FF)	Variazioni rispetto all'anno precedente (%)
1975	6 795	+ 3,0	3 206	— 5,1
1976	7 092	+ 4,4	3 079	— 4,0
1977	8 084	+ 14,0	3 655	+ 18,7
1978	8 789	+ 8,7	3 835	+ 4,9
1979	9 660	+ 9,9	3 648	— 4,9
1980	10 561	+ 9,3	3 944	+ 8,1
1981	12 771	+ 20,9	4 288	+ 8,7

Fonte: 1975-1978 tabella fornita da BNIC.
1979-1980, rapporto BNIC 1978/1979, 1979/1980 e 1980/1981.

(32) Secondo il BNIC, «questi documenti dimostrano che i prezzi di vendita sono infinitamente superiori ai minimi fissati dalle forcelle risultanti dall'accordo professionale esteso». Esso ha rilevato che «il prezzo che garantisce minimi qualitativi può ... scendere, per le spedizioni in casse, a 10,40 FF la bottiglia di 70 cl a 40 % in volume (pari a 3 714 FF (1) per hl di alcool puro), mentre il prezzo medio in dogana per il 1978 è aumentato a 8 789 FF per hl A.P., ossia più del doppio».

Per quanto riguarda il cognac in fusti, il BNIC ha dichiarato: «analogamente, le statistiche doganali (...) rispecchiano esattamente un sensibile scarto fra il prezzo soglia per le spedizioni alla rinfusa (fusti), pari a 3 095 FF, e il prezzo praticato all'esportazione, che è risultato di 3 835 FF per hl A.P.» (2).

(33) Il BNIC ha ricavato dai suddetti dati la seguente conclusione: «Risulta pertanto chiaramente la funzione di garanzia della qualità svolta dai prezzi oggetto dell'accordo. Con quest'ultimo si è voluto infatti stabilire una specie di barriera, un prezzo soglia al di sotto del quale non è possibile offrire alla clientela un cognac conforme alla sua qualità tradizionale e alla sua fama di prodotto che beneficia di un'appellazione di origine controllata».

(34) Dalle tariffe comunicate dal BNIC che erano unicamente quelle di marche di chiara rinomanza (Remy Martin, Martell, Hennessy, Courvoisier, ecc.) risultava che, per una bottiglia di 70 cl di cognac tre stelle, i prezzi praticati (al netto di dazi e tasse) erano sempre superiori a 20 FF, ciò che confermava la conclusione del BNIC.

(35) Su richiesta della Commissione, il BNIC ha comunicato con lettera del 26 gennaio 1980 nuovi listini prezzo riguardanti marche meno conosciute, dai quali risultava che il prezzo (al netto di dazi e tasse) di una bottiglia di 70 cl di cognac tre stelle poteva scendere sino a 11,48 FF.

(36) La Commissione dal canto suo ha proceduto all'esame di listini prezzo di altre marche di cognac; essa ha rilevato prezzi uguali o appena superiori ai prezzi minimi stabiliti dal BNIC. Ciò vale ad esempio per il prezzo del cognac André Dorbert tre stelle pari, nel 1979, a 10,75 FF la bottiglia di 70 cl e per i cognac Henry de Brière et Chandelac, venduti a 10,40 FF (prezzo minimo: 10,40 FF), per il cognac Comte Joseph venduto nel 1980 dai Grands Chais de France a 11,95 FF la bottiglia di 70 cl, o per il cognac Beausoleil tre stelle venduto nello stesso anno a 11,75 FF la bottiglia da 70 cl (prezzo minimo: 11,75 FF). Il BNIC è necessariamente informato di questi prezzi, in quanto gli vengono comunicati obbligatoriamente i documenti di accompagnamento che precisano i prezzi di vendita.

(37) Per i cognac in fusti, dalle risposte alle domande di informazioni rivolte dalla Commissione ai commercianti della regione di Cognac risulta che per un cognac tre stelle il costo dell'acquisto delle acquaviti rappresenta circa il 90 % del costo di fabbricazione del prodotto venduto dal negoziante. Di conseguenza, in base alla quotazione che stabilisce i prezzi di acquisto delle

(1) 3 750 FF secondo il BNIC.

(2) Il BNIC compara il prezzo base valevole a partire dal 1° febbraio 1979 col prezzo medio del 1978.

acquaviti giovani e in corso di invecchiamento, il costo di produzione minimo di un cognac tre stelle in fusti si aggirerebbe notevolmente al di sotto del prezzo soglia stabilito dal BNIC, per le varietà fins bois, bons bois et bois ordinaire (vedi allegato IV); di conseguenza, questi cognac avrebbero potuto essere venduti a prezzi inferiori ai prezzi soglia.

(38) Vari importatori tedeschi di cognac hanno dichiarato alla Commissione di aver acquistato nel 1979 e nel 1980 cognac in fusti presso negozianti della regione di Cognac a prezzi vicini a quelli minimi stabiliti dal BNIC e talvolta anche ad essi inferiori. Ciò era reso possibile in particolare dagli abbuoni concessi separatamente. Un intermediario tedesco, la ditta [1] di ha dichiarato in particolare che il prezzo minimo stabilito dal BNIC «è accettabile unicamente per ditte dotate di un considerevole budget pubblicitario e che dispongono di una propria rete distributiva. Per concludere i contratti necessari per la vendita della loro raccolta (...) i nostri fornitori sono stati obbligati a vendere all'esportazione a prezzi inferiori a quelli minimi».

(39) D'altra parte, in occasione di un'accertamento effettuato il 5 ottobre 1981 presso la propria impresa da parte dei funzionari della Commissione sulla base dell'articolo 14 del regolamento n. 17, un commerciante ha dichiarato: «È vero che ho subito negli ultimi anni controlli e verifiche da parte del BNIC intesi in particolare ad accertare l'osservanza dei prezzi minimi all'esportazione imposti degli accordi interprofessionali.

In relazione alla mia offerta del 7 aprile 1981 a..., Repubblica federale di Germania, (che Voi avete fotocopiato) ho proposto prezzi che non ho potuto mantenere a causa delle pressioni esercitate dal BNIC. Sono spiacente di non aver potuto sviluppare le mie vendite che sarebbero state necessarie per il proficuo andamento per i miei affari. Queste vendite avrebbero potuto aver luogo sul mercato tedesco e su quello belga». I prezzi proposti a (per spedizioni in fusti) erano di 2 900 FF per hl A.P., per un cognac tre stelle (prezzo minimo: 3 905 FF) e di 3 900 FF per hl A.P. per un cognac VSOP (prezzo minimo: 4 301 FF).

(40) I documenti forniti dal BNIC in occasione di una verifica effettuata dai funzionari della Commissione sulla base dall'articolo 14 del regolamento n. 17, dimostrano che il BNIC è più volte intervenuto per fare rispettare obbligatoriamente i prezzi minimi di commercializzazione del cognac.

(41) Il 27 marzo 1979, il direttore del BNIC ha scritto al presidente dell' in merito ad un'offerta effettuata da questa impresa ad un prezzo inferiore a quello minimo. La lettera concludeva:

«Devo (...) avvertirLa che qualora gli accordi (interprofessionali) non fossero rispettati, mi troverei, con mio grande rincrescimento, nell'obbligo di agire per vie legali e di chiedere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 della legge del 10 luglio 1975, in particolare la sospensione del rilascio ad opera dell'amministrazione fiscale di ogni documento di accompagnamento».

(42) La stessa impresa ha formato oggetto di un'indagine del BNIC in data 13 maggio 1980 che ha concluso che i prezzi praticati presentavano una differenza in meno rispetto al prezzo minimo di 0,16 FF la bottiglia per la Francia e di 0,90 FF la bottiglia per le esportazioni; per le vendite alla rinfusa, la differenza era di 89,15 FF e 449 FF per hl A.P. per le vendite sul mercato interno e di 450 FF per hl A.P. per le esportazioni. Questo caso è stato discusso in particolare nel corso della riunione del comitato permanente allargato del 23 giugno 1980, che ha previsto provvedimenti. Con lettera del 24 settembre 1980, il direttore del BNIC ha informato l'impresa della decisione del comitato permamente nei seguenti termini:

«Le spedizioni in questione sono state effettuate durante l'applicazione dell'accordo interprofessionale e dopo la pubblicazione del decreto di estensione e (...), di conseguenza, esse costituiscono infrazioni all'accordo interprofessionale.

Dato che la Vostra società ha già ricevuto un avvertimento analogo per infrazioni simili, il comitato permanente Vi rivolge un ultimo avvertimento, fermo restando che, in caso di recidiva, contro la Vostra ditta saranno intraprese azioni legali, ciò che non potrà non nuocere al suo buon nome».

(43) Nel corso del comitato permanente allargato del 23 giugno 1980 è stato esaminato anche il caso di un negoziante stabilito al di fuori della regione delimitata e che non rispettava il prezzo minimo. Egli si era lamentato del fatto che stava perdendo i propri clienti, essendo costretto a stabilire i prezzi ad un livello troppo elevato. È stato inoltre esaminato il caso di un commerciante che aveva spedito bottiglie nei Paesi Bassi ad un prezzo inferiore a quello minimo; nei suoi confronti erano stati prospettati provvedimenti.

(44) Nel corso del comitato permanente allargato del 21 gennaio 1981 sono stati esaminati due

[1] Nella versione pubblicata della presente decisione alcune informazioni saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari.

casi di mancato rispetto del prezzo minimo. Un commerciante all'ingrosso che aveva venduto cognac a un prezzo inferiore ha dichiarato che l'osservanza del prezzo minimo gli avrebbe fatto perdere la clientela. Venne deciso di chiedergli di applicare il regolamento e di minacciare provvedimenti nei suoi confronti qualora avesse perseverato nel suo comportamento. In relazione ad un distillatore che vendeva cognac in bottiglia a 0,69 FF al di sotto del prezzo minimo, venne osservato: «psicologicamente appare inopportuno perseguire questo viticoltore dato che numerose ditte della stessa zona vendono costantemente a prezzi inferiori alla quotazione stabilita, ma di ciò non si hanno prove».

Il direttore del BNIC venne pregato di convocare l'interessato per comunicargli che non sarebbe stato perseguito per questa infrazione, ma che in caso di recidiva tutta la questione sarebbe stata riesaminata.

(45) Quando sulla base dei documenti fiscali che gli vengono comunicati, il BNIC constata che determinate spedizioni di acquaviti vengono effettuate a prezzi inferiori a quelli minimi, esso invia all'impresa interessata una lettera tipo che segnala le spedizioni in questione e la informa che della questione si occuperà la commissione interprofessionale. L'impresa è invitata a comunicare quanto prima le proprie osservazioni al riguardo. Una lettera di questo tipo è stata inviata in particolare alla ditta il 15 settembre 1980, alla società il 30 ottobre 1980, agli il 4 novembre 1980 e alla società il 1° settembre 1981. Tutte queste pratiche sono state archiviate senza che venissero erogate sanzioni dato che le società avevano accettato di modificare il loro listino prezzo o avevano fornito la prova che il contratto di vendita era anteriore alla conclusione dell'accordo interprofessionale (caso degli).

(46) Se un'impresa si rifiuta di maggiorare i suoi prezzi per adeguarli al prezzo minimo, il BNIC le ritira i blocchetti dei buoni di prelievo e di vendita di cognac che le erano stati consegnati. Parallelamente, essa chiede all'amministrazione fiscale di rifiutare all'impresa il rilascio di ogni documento di accompagnamento per il cognac. Siffatte misure sono state adottate in particolare nei confronti degli in seguito alla lettera del direttore del BNIC al direttore dell'amministrazione fiscale di La Rochelle in data 24 febbraio 1981. Queste misure hanno come conseguenza che l'impresa in questione non può più effettuare qualsiasi transazione nel cognac.

(47) Il BNIC non ha contestato gli elementi di fatto citati ai punti da 36 a 46 né nella sua risposta dell'8 aprile 1982 alla comunicazione degli addebiti né nel corso dell'audizione del 19 aprile 1982. Ha piuttosto sostenuto che il BNIC non sarebbe un'associazione d'imprese ai sensi dell' articolo 85 del trattato CEE e che detto articolo non si applica alle disposizioni oggetto della comunicazione degli addebiti in quanto sarebbero un atto del potere pubblico dello Stato francese.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

(48) La decisione del 9 aprile 1976 del commissario del governo presso il BNIC, che stabiliva prezzi minimi per le vendite di cognac, tanto in fusti quanto in bottiglia, è una decisione adottata dai poteri pubblici, che non costituisce un accordo fra imprese o una decisione di associazione di imprese e non può pertanto formare oggetto di una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato.

(49) Per quanto riguarda la fissazione dei prezzi minimi per il 1979, 1980 e 1981, è necessario distinguere fra gli accordi interprofessionali che queste misure predispongono e i relativi decreti di estensione. Gli accordi interprofessionali stipulati nell'ambito del BNIC costituiscono decisioni di associazione d'imprese ai sensi dell'articolo 85, come dimostrato in appresso.

(50) Anche se i membri del BNIC sono nominati dal ministro dell'agricoltura, resta il fatto che tale nomina avviene su proposta delle organizzazioni professionali interessate e nella loro qualità di delegati dell'organizzazione professionale o della categoria professionale alla quale appartengono; in tal senso, essi rappresentano queste organizzazioni o categorie professionali, a loro volta composte da imprese.

(51) Il BNIC costituisce pertanto un'associazione di associazioni di imprese che può, ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, essere assimilata ad una associazione di imprese.

(52) Il modo di finanziamento del BNIC e il fatto che esso sia dotato di personalità giuridica e sia stato preposto da disposizioni di legge a compiti di controllo qualitativo non possono impedire che esso venga considerato alla stregua di un' associazione di imprese. Va comunque osservato che gli accordi professionali di cui trattasi non rientrano nell'ambito dell'assolvimento dei

compiti previsti dalle disposizioni che stabiliscono le competenze del BNIC. Infatti, nonostante detti accordi interprofessionali affermino che è «allo scopo di preservare la qualità tradizionale del cognac e di tutelare il consumatore contro qualsiasi riduzione artificiale dei prezzi a detrimento delle caratteristiche del prodotto» che è stato «istituito un prezzo minimo di commercializzazione», le fissazioni dei prezzi minimi di cui trattasi attengono in realtà alla politica commerciale di vendita dei produttori, delle cooperative, dei distillatori e dei commercianti di cognac che sono rappresentati dal BNIC tramite le loro organizzazioni professionali. Un obiettivo di controllo quantitativo non può giustificare siffatte misure, come verrà dimostrato in appresso (punti da 69 a 71).

(53) Le misure in oggetto non sono state imposte dai poteri pubblici. Esse non sono state adottate nel quadro dei poteri regolamentari conferiti al commissario del governo e quest'ultimo non è intervenuto in nessun momento nella procedura di adozione delle misure stesse. Gli accordi interprofessionali in questione sono stati adottati dall'assemblea plenaria del BNIC dopo essere stati discussi e approvati da ciascuna delle due associazioni professionali della viticoltura e del commercio. L'assemblea plenaria ne ha contemporaneamente chiesto l'estensione, sulla base della legge del 10 luglio 1975 (vedi supra, punto 19). Si tratta pertanto di una decisione del BNIC, rappresentato dalla sua assemblea plenaria.

(54) Questa decisione costituisce un atto giuridico distinto dal decreto di estensione posteriore, che viene emanato dalla pubblica autorità allo scopo di rendere le disposizioni degli accordi interprofessionali che vincolano le società aderenti alle organizzazioni professionali rappresentate nel BNIC obbligatorie per il resto della professione. Del resto, dal 1978, ogni anno gli accordi interprofessionali sono stati conclusi in date anteriori ai decreti di estensione. Ogni anno vi è stato un periodo, di durata compresa fra tre settimane e due mesi e mezzo, durante il quale gli accordi interprofessionali conclusi in seno al BNIC avevano efficacia obbligatoria soltanto per le imprese aderenti alle organizzazioni professionali rappresentate in seno al BNIC. Il BNIC ha del resto confermato questo fatto dichiarando che prima della sua estensione, l'accordo di fissazione di prezzi «aveva unicamente valore di un accordo di natura contrattuale e non aveva pertanto obbligatorietà legale» (vedi supra, punto 23).

(55) Inoltre, dal 1957 al 1978, accordi intreprofessionali per la fissazione di prezzi, aventi tale valore contrattuale, sono stati conclusi ogni anno e messi in vigore e rispettati senza che successivamente siano stati emanati decreti di estensione (vedi supra, punto 12).

(56) La nozione infine di decreto di estensione implica la preesistenza di disposizioni aventi efficacia obbligatoria fra i contraenti.

L'effetto del decreto di estensione è unicamente di rendere queste disposizioni obbligatorie per altri soggetti oltre ai contraenti.

Il testo dell'articolo 2 della legge del 10 luglio 1975 (vedi supra, punto 19) dispone esplicitamente che occorre anzitutto la preesistenza di un accordo, e che la sua estensione non è obbligatoria, e può del resto riguardare soltanto una parte del suo contenuto.

(57) Per quanto riguarda la fissazione di un prezzo soglia di vendita fra il 4 gennaio 1982 e il 31 marzo 1982, anche in questo caso trattasi di una decisione del BNIC, che non è stata imposta dai pubblici poteri, né da essi estesa, e che può ricadere nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE.

(58) La fissazione di un prezzo minimo di commercializzazione del cognac esercita un'influenza diretta sui prezzi del cognac venduto dai vari produttori. Questa misura interessa le vendite tanto in Francia quanto all'esportazione. Essa può incidere sensibilmente sul commercio fra Stati membri in entrambi i casi, dato che i prodotti venduti in Francia dai partecipanti all'accordo possono essere successivamente esportati. Da queste misure può risultare un dirottamento delle correnti di scambio dalla direzione che avrebbero naturalmente preso se la formazione dei prezzi fosse stata libera. Il mantenimento di prezzi elevati tende in tal modo a dirigere artificialmente la domanda verso altri prodotti alcoolici, e in particolare verso altre acquaviti di vino.

(59) Il commercio fra Stati membri risulta pertanto sensibilmente alterato a causa dell'importanza delle vendite di cognac nei diversi paesi del mercato comune (vedi supra, punto 1).

(60) Benché siano state presentate come aventi unicamente lo copo di garantire la qualità del cognac, le misure contestate di fissazione di prezzi minimi per il cognac hanno avuto per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune. Si tratta infatti di misure che impediscono la libera for-

mazione individuale dei prezzi da parte dei produttori di cognac e che tendono di conseguenza a restringere la concorrenza reciproca, impedendo loro di vendere a prezzi inferiori ai prezzi minimi.

(61) Le dichiarazioni del BNIC secondo le quali l'instaurazione del prezzo minimo era giustificata dall'incremento delle scorte (vedi supra, punto 9) evidenziano che lo scopo perseguito era di impedire o quanto meno di restringere il libero gioco della concorrenza: è per evitare o contenere il calo dei prezzi, che di norma avrebbe dovuto risultare dall'incremento dell' offerta, dovuta all'aumento delle giacenze a fronte di una domanda stabile o in diminuzione, che è stato istituito un prezzo minimo obbligatorio. Di conseguenza, i produttori non potevano più stabilire liberamente i prezzi di vendita del cognac in funzione delle condizioni del mercato.

(62) Queste misure di fissazione di prezzo hanno avuto un effetto restrittivo sensibile sulla concorrenza. Infatti, contrariamente alle affermazioni del BNIC contenute nella sua lettera del 20 novembre 1981 (vedi supra, punti 32 e 33) vengono correntemente praticati prezzi pari o leggermente superiori ai prezzi minimi (vedi supra, punti da 35 a 38); inoltre, il BNIC è dovuto intervenire in varie occasioni per obbligare taluni commercianti, che desideravano praticare prezzi inferiori, a maggiorare i loro prezzi di vendita. In un caso l'intervento è giunto sino al ritiro dei buoni di prelievo e di vendita di cognac rilasciati ad un commerciante, che pertanto non ha più potuto esercitare la sua attività (vedi supra, punti da 39 a 46). Gli accordi sono stati pertanto effettivamente applicati in maniera coercitiva dal BNIC.

(63) Mantenendo artificialmente prezzi elevati, il BNIC ha limitato l'incremento che avrebbe potuto prodursi nella domanda. Ciò ha contribuito a determinare un massiccio aumento delle scorte di cognac; le scorte si sono stabilizzate solo in seguito all'adozione, divenuta necessaria, di misure coercitive per limitare le possibilità di produzione e di commercializzazione (vedi supra, punto 8).

(64) Le restrizioni sono state particolarmente sensibili per quanto riguarda i cognac distillati dalle varietà fin bois, bons bois e bois ordinaires. L'esame delle statistiche relative alle scorte di cognac dimostra del resto che l'incremento più sensibile nelle scorte si è avuto in queste varietà (vedi supra, punto 8).

(65) Per quanto riguarda la fissazione di un prezzo-soglia di vendita pubblicata nel bollettino d'informazione del 4 gennaio 1982, questa disposizione aveva per oggetto di restringere la concorrenza rendendo estremamente difficili le vendite di cognac a prezzi inferiori ai prezzi soglia, in quanto prevedeva sistematicamente per ogni transazione un accertamento della qualità sia presso il venditore sia presso l'acquirente. La natura sistematica ed automatica di questi controlli, e pertanto le difficoltà che essi implicano per i venditori e per i loro acquirenti, sono atti a scoraggiare la clientela che desidera acquistare cognac presso negozianti che praticano prezzi inferiori a tali prezzi soglia. Presentate come intese a preservare la qualità, queste misure miravano in realtà a dissuadere i produttori di cognac dall'offrire i loro prodotti a prezzi inferiori a quelli soglia. Questa restrizione era sensibile, nella misura in cui obbligava i negozianti a commercializzare il loro cognac ad un prezzo nettamente superiore al loro costo di produzione (vedi punto 37 e allegato IV). Questa misura era atta ad incidere sensibilmente sul commercio fra Stati membri per i motivi esposti nei precedenti punti 58 e 59.

B. Articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

(66) Perché possa intervenire una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, l'accordo deve essere stato notificato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17, salvo quando tale obbligo viene meno in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Gli accordi interprofessionali oggetto della presente decisione non rientrano nella categoria delle intese contemplate dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, in quanto riguardano l'esportazione fra Stati membri e vi partecipano più di due imprese; essi non sono stati notificati alla Commissione benché, stando alla lettera del BNIC del 20 novembre 1979, tale notifica fosse stata prospettata. Ma anche se gli accordi fossero stati notificati, l'esenzione prevista dall'articolo 85, paragrafo 3, non potrebbe comunque essere concessa per le ragioni esposte in appresso.

(67) Il BNIC nella sua lettera del 20 novembre 1979 ha sostenuto che l'accordo perseguiva «il miglioramento qualitativo della produzione, (...) una distribuzione senza distorsioni e (...) la promozione del progresso tecnico ed economico, di cui beneficiano direttamente i consumatori, in particolare grazie al prolungamento dei periodi di invecchiamento di tutti i tipi di qualità».

(68) Va osservato anzitutto che questo argomento si basa essenzialmente sull'affermazione che i prezzi praticati sarebbero infinitamente o consi-

derevolmente superiori ai prezzi minimi stabiliti, mentre dall'esame dei fatti risulta invece che vengono praticati prezzi vicini o eguali ai minimi imposti.

(69) L'imposizione di prezzi minimi non può in nessun caso giustificarsi con un asserito intento di garanzia della qualità. A tal fine, una misura di questo genere è inutile ed inefficace. È inutile in quanto le disposizioni di legge relative alla produzione, all'immagazzinamento, all'invecchiamento e alla commercializzazione del cognac consentono una repressione sufficiente delle eventuali frodi. Essa è inefficace poiché per i prodotti aventi un prezzo superiore ai minimi imposti non è previsto nessun controllo supplementare; di conseguenza, anche qualora si ammettesse che le disposizioni legali che proteggono l'utilizzazione dell'appellazione di origine «cognac» sono inefficaci, l'imposizione di un prezzo minimo non servirebbe ad evitare l'immissione in commercio di prodotti non rispondenti ai criteri qualitativi stabiliti da tali disposizioni di legge, ma aventi prezzi di vendita superiori ai minimi imposti.

(70) Inoltre, le misure incriminate sarebbero comunque sproporzionate rispetto allo scopo perseguito, poiché vietano completamente la commercializzazione di acquaviti conformi ai requisiti necessari per beneficiare dell'appellazione di origine «cognac», a prezzi inferiori ai minimi stabiliti dall'accordo interprofessionale. Non esiste infatti una disposizione che consenta di provare che un prodotto venduto ad un prezzo inferiore ai minimi stabiliti soddisfa nondimeno ai criteri qualitativi previsti dalle disposizioni di legge [1].

(71) Anzitutto, come dimostrato più sopra, il consumatore non viene a beneficiare del miglioramento qualitativo. Ma egli non beneficia neppure degli altri vantaggi ipotetici invocati dal BNIC (vedi supra, punto 67), poiché le misure incriminate hanno come conseguenza che i prezzi si stabiliscono ad un livello superiore a quello che risulterebbe dal libero gioco dell'offerta e della domanda.

[1] La decisione del commissario del governo del 9 aprile 1976 (vedi supra, punti 16 e 17) prevedeva invece che in questo caso la commercializzazione era possibile previa degustazione di un campione e parere conforme della commissione della qualità.

C. **Articolo 15 paragrafo 2, del regolamento n. 17**

(72) Da quanto precede risulta che il BNIC ha commesso infrazioni all'articolo 85 del trattato CEE.

Il BNIC ha commesso queste infrazioni intenzionalmente o quantomeno per negligenza. Esso non può infatti aver ignorato le decisioni della Commissione e la giurisprudenza della Corte di giustizia in questo campo. È in particolare notorio che gli accordi o le decisioni con le quali le imprese o associazioni di imprese convengono prezzi o condizioni da applicare nei contratti stipulati con terzi sono regolarmente perseguiti e condannati dalle autorità comunitarie quando possono incidere sul commercio fra Stati membri.

Né poteva il BNIC ignorare che era una associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, poiché la Commissione aveva già riconosciuto con decisione 76/684/CEE [2] tale qualità ad un organismo analogo, il Bureau national interprofessionnel de l'armagnac (BNIA).

(73) È da notare che il problema della compatibilità delle misure di fissazione dei prezzi con le regole comunitarie è stato evocato nel corso di riunioni del comitato permanente (vedi punto 27). I servizi della Commissione avevano fatto notare al BNIC fin dal 4 settembre 1979 che l'accordo professionale in causa sembrava essere soggetto al divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1. In risposta, il direttore del BNIC aveva informato la Commissione dell'intenzione dei membri del BNIC di notificare l'accordo in causa per ottenere una esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

(74) Un'ammenda deve essere dunque inflitta al BNIC ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17.

Per determinare l'ammontare dell'ammenda la Commissione si è fondata sui seguenti elementi.

(75) La fissazione di prezzi minimi con un accordo o una decisione d'associazione d'imprese è una violazione grave delle regole comunitarie di concorrenza. La fissazione del prezzo di vendita è espressamente menzionata all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), del trattato CEE come

[2] GU n. L 231 del 21. 8. 1976, pag. 24.

un provvedimento che impedisce, restringe o falsa il gioco della concorrenza. La Commissione ha già dichiarato tramite decisioni che gli accordi sui prezzi sono contrari all'articolo 85 paragrafo 1. La Corte di giustizia ha confermato tale dichiarazione.

(76) I prezzi minimi di commercializzazione stabiliti dagli accordi interprofessionali relativi ai prezzi dei vini bianchi distillabili e delle acquaviti di cognac, conclusi il 12 dicembre 1978, il 18 ottobre 1979 ed il 7 novembre 1980 sono stati applicati dal 1° febbraio 1979 al 31 dicembre 1981. Una nuova infrazione è stata commessa dal BNIC dal 4 gennaio 1982 al 31 marzo 1982, a seguito dell'istituzione di un prezzo soglia di vendita. Tale provvedimento, che il BNIC non aveva comunicato alla Commissione, è stato soppresso solo dopo un nuovo intervento della Commissione. L'infrazione ha quindi avuto in pratica una durata di tre anni.

(77) Le misure restrittive della concorrenza suindicate sono state adottate in un quadro giuridico particolare, soprattutto per il fatto che gli accordi interprofessionali in causa sono stati estesi ogni anno con decreto ministeriale. Da ciò risulta che una parte degli effetti restrittivi constatati deriva dall'applicazione obbligatoria degli accordi interprofessionali in causa per le imprese che non sono aderenti alle organizzazioni professionali rappresentate nel BNIC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni degli accordi interprofessionali relativi ai prezzi dei vini bianchi distillabili e delle acquaviti di cognac conclusi nell'ambito del BNIC per le campagne 1978/1979, 1979/1980 e 1980/1981, che stabiliscono prezzi minimi di commercializzazione del cognac, hanno costituito dal 1° febbraio 1979 al 31 dicembre 1981 infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Si tratta in particolare dell'articolo 7 dell'accordo interprofessionale concluso il 12 dicembre 1978, dell'articolo 7 dell'accordo interprofessionale concluso il 18 ottobre 1979 e dell'articolo 8 dell'accordo interprofessionale concluso il 7 novembre 1980.

Articolo 2

Le disposizioni della decisione del BNIC pubblicata nel bollettino di informazioni n. 929 del BNIC, in data 4 gennaio 1982, con il titolo «Controllo della qualità del cognac — Prezzo soglia di vendita» e annullata il 31 marzo 1982, hanno costituito un'infrazione all'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 3

1. Al Bureau national interprofessionnel du cognac viene inflitta un'ammenda di 160 000 (centosessantamila) ECU, pari a 1 049 144 FF.

2. L'ammenda dev'essere versata sul conto n. 5.770.006.5 della Commissione delle Comunità europee alla Société Générale, Agence Internationale, 23 rue de la Paix, 75002 Parigi, nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

Le presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 5

Il Bureau national interprofessionnel du cognac, 3, rue Georges Briand, 16100 Cognac (France), è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1982.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Salget af cognac (hl ren alkohol)
Cognac-Verkäufe (hl reiner Alkohol)
Πωλήσεις κονιάκ (hl καθαρού οινοπνεύματος)
Cognac sales (hl pure alcohol)
Ventes de cognac (hl d'alcool pur)
Vendite di cognac (hl alcole puro)
Cognacverkopen (hl zuivere alcohol)

	Hellas Ελλάς	United Kingdom	Danmark	Ireland	Deutsch-land	Italia	Belgique België	Luxem-bourg	Nederland	France	I CEE-EEC EWG-EEG EØF-EOK	II Total Totaal Totale Σύνολο	I/II (%)
1958					4 470	1 522	2 537	495	1 166	26 968	41 847	114 011	36,70
1959					8 889	2 298	2 317	519	1 430	24 000	45 431	126 060	36,04
1960					8 187	2 987	3 251	568	1 783	31 960	58 600	148 227	39,53
1961					9 666	3 653	3 239	612	2 249	37 322	67 011	161 111	41,59
1962					11 609	3 937	3 721	628	2 812	41 583	79 582	177 115	44,93
1963					11 815	4 963	4 169	682	3 629	43 584	85 210	196 296	43,41
1964					12 394	3 618	4 502	766	4 277	45 527	88 572	200 220	44,24
1965					18 492	3 177	5 326	769	6 033	45 240	93 652	202 545	46,24
1966					15 801	3 716	5 363	799	5 047	50 284	99 842	218 210	45,76
1967					14 593	4 502	5 719	771	5 806	54 092	96 062	228 433	42,05
1968					20 381	5 156	5 670	770	6 549	58 949	105 325	249 987	42,13
1969					26 304	6 668	7 017	924	7 482	59 526	119 605	258 685	46,24
1970					33 723	5 745	6 455	998	8 745	63 255	139 341	288 777	48,25
1971					43 597	9 407	7 587	1 096	9 761	73 068	164 297	337 701	48,65
1972					33 488	8 128	9 414	1 162	10 120	68 455	153 983	347 124	44,36
1973		64 998	4 704	5 312	21 234	8 470	9 238	917	10 204	67 827	208 893	334 046	62,53
1974		50 352	3 816	4 707	17 918	5 282	8 800	890	9 018	61 525	173 977	274 277	63,43
1975		42 823	3 810	4 027	24 122	3 900	9 625	879	10 515	77 476	188 281	290 435	64,83
1976		44 542	4 978	4 808	29 939	5 122	10 966	952	12 564	75 601	198 036	329 212	60,15
1977		46 148	4 059	5 427	24 968	4 549	13 332	1 001	13 278	76 432	201 055	324 009	62,05
1978		49 861	3 922	6 848	30 307	5 044	14 309	1 108	15 393	85 749	226 658	381 065	59,48
1979		57 491	3 633	7 163	33 326	6 377	16 122	1 243	16 931	86 981	247 721	424 729	58,32
1980		44 785	3 493	6 815	32 108	5 801	15 650	1 676	11 513	77 848	219 510	406 307	54,03
1981	423	40 546	3 903	5 652	33 432	4 744	12 999	1 649	11 399	87 338	222 087	423 679	52,42

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Cognac (hl ren alkohol)
Cognac (hl reiner Alkohol)
Κονιάκ (hl καθαρού οινοπνεύματος)
Cognac (hl pure alcohol)
Cognac (hl d'alcool pur)
Cognac (hl alcole puro)
Cognac (hl zuivere alcohol)

	Produktion Produktion Παραγωγή Production Production Produzione Produktie	Salg Verkauf Πώληση Sale Vente Vendita Verkoop	Lagerbeholdning Lagerbestand Απόθεμα Stock Stock Riserve Stock
1972	421 942	381 134	1 607 822
1973	406 708	375 579	1 638 951
1974	740 355	330 163	2 049 143
1975	544 364	331 592	2 261 916
1976	720 196	374 554	2 606 145
1977	447 214	372 374	2 680 985
1978	354 494	412 938	2 622 541
1979	503 211	454 517	2 671 235
1980	655 394	478 727	2 847 941
1981	451 716	469 652	2 830 005

BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III

BOUILLEURS DE CRU

Lagerbeholdning (hl ren alkohol)
Lagerbestand (hl reiner Alkohol)
Απόθεμα (hl καθαρού οινοπνεύματος)
Stock (hl pure alcohol)
Stock (hl d'alcool pur)
Riserve (hl alcole puro)
Stock (hl zuivere alcohol)

	Grande Champ.	Petite Champ.	Bord.	Fins Bois	Bons Bois	Bois Ordin.	Total Totaal Totale Σύνολο
1972	141 104	93 099	30 812	137 725	40 514	2 745	445 999
1973	149 002	99 069	30 190	143 190	43 102	2 248	466 801
1974	180 719	125 307	37 104	188 177	61 723	2 719	595 749
1975	186 350	139 074	39 365	211 058	76 786	2 820	655 453
1976	246 651	203 778	52 106	346 700	130 423	3 988	983 646
1977	260 653	219 783	55 766	375 566	148 896	4 113	1 064 777
1978	253 140	220 407	57 040	377 640	143 528	4 138	1 055 893
1979	255 774	220 945	57 974	385 942	139 491	13 368	1 073 494
1980	281 355	244 113	60 667	401 746	149 804	15 592	1 153 277
1981	266 688	239 023	54 039	378 012	144 466	13 818	1 096 046

BILAG IV — ANHANG IV — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — BIJLAGE IV

Cognac *, i fade (ffr./hl ren alkohol)**
Cognac *, in Fässern (ffrs/hl reiner Alkohol)**
Κονιάκ *, σε βαρέλια (FF/hl καθαρού αλκοόλ)**
Cognac *, in casks (FF/hl pure alcohol)**
Cognac *, en fûts (FF/hl d'alcool pur)**
Cognac *, in fusti (FF/hl alcole puro)**
Cognac *, in fusten (Ffr./hl zuivere alcohol)**

	I	II	II/I
Mindste indkøbspris for brændevine Mindesteinkaufspreis für Branntwein Κατώτερη τιμή αγοράς αποσταγμάτων Minimum buying price for spirit Prix minimal d'achat des eaux-de vie Prezzo minimo d'acquisto per le acquaviti Minimuminkoopprijs voor brandewijnen		Mindste salgspris for cognac Mindestverkaufspreis für Cognac Κατώτερη τιμή αγοράς κονιάκ Minimum selling price for cognac Prix minimal de vente du cognac Prezzo minimo di vendita di cognac Minimumverkoopprijs voor cognac	
1. 4. 1979—30. 9. 1979			
Fins Bois	2 959	3 095	+ 4,6 %
Bons Bois	2 687	3 095	+ 15,18 %
Bois Ordinaires	2 415	3 095	+ 28 %
1. 4. 1980—31. 10. 1980			
Fins Bois	2 988	3 545	+ 19 %
Bons Bois	2 641	3 545	+ 34 %
Bois Ordinaires	2 356	3 545	+ 50 %
1. 4. 1981—30. 11. 1981			
Fins Bois	3 135	3 905	+ 25 %
Bons Bois	2 660	3 905	+ 47 %
Bois Ordinaires	2 365	3 905	+ 65 %